

NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 112/08

A cura del consulente fiscale dell'Ordine, dott. Filippo Fabbrica

Riepiloghiamo di seguito quelle che, a nostro giudizio, sono le più immediate e rilevanti novità fiscali introdotte dal decreto legge n.112/08 riguardanti la professione dello psicologo.

1. **UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL CONTO CORRENTE** - Scompare l'obbligo di far affluire a un conto corrente tutte le somme riscosse dai professionisti e di utilizzare per i pagamenti somme prelevate da conti bancari; ciò significa in pratica che potranno nuovamente essere eseguite transazioni in contanti sia in entrata sia in uscita senza alcun limite di importo (salvo il limite antiriciclaggio di 12.500 euro; tale limite sostituisce il limite di 5.000 euro in vigore dal 30 aprile 2008 e ripristina la situazione prima vigente) e che il conto bancario potrà ricevere versamenti corrispondenti anche solo in parte alle somme riscosse. Analogamente torna la possibilità di incassare compensi a mezzo di assegni trasferibili con il limite indicato nel successivo punto 2. Il professionista deve comunque essere in grado di spiegare la provenienza delle somme versate sui propri conti nonché la destinazione delle somme prelevate o uscite dai conti medesimi.
2. **ASSEGNI TRASFERIBILI** - Viene ripristinato il limite di 12.500 euro per l'emissione di assegni liberamente trasferibili; in caso di emissione di assegni trasferibili non è più obbligatorio indicare il codice fiscale del girante.
3. **ELENCO CLIENTI E FORNITORI** - Viene abolito l'obbligo di redigere ed inviare l'elenco dei clienti e dei fornitori; tale obbligo ha limitato la sua vigenza al periodo di imposta 2007. Si suggerisce comunque, stante il limitato onere che ciò rappresenta, di acquisire sempre dai clienti e dai fornitori dati anagrafici completi.
4. **SANZIONI** - Traspone da un'ulteriore norma, invero non proprio chiarissima, l'intenzione di non applicare sanzioni a chi non abbia ottemperato a tale obbligo con riferimento al periodo 2007.